

Il modello giuridico/5

LA START UP

Prodotti e servizi hi-tech per usufruire dei benefici

Ricavi annui non superiori a 5 milioni
Due terzi degli addetti con laurea magistrale

PAGINA A CURA DI
Emilio Abbruzzese
Lorenzo Arienti

La qualifica di start up innovativa (Dl 179/2012) e la conseguente possibilità di fruire delle relative agevolazioni può essere assunta da tutte le società costituite sotto forma di società di capitali di diritto italiano, anche in forma di cooperativa e dalle società europee fiscalmente residenti in Italia, previa iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese, per un periodo non superiore a 4 anni. Condizione necessaria per ottenere l'iscrizione è la sussistenza di una serie di requisiti.

I requisiti

I requisiti cumulativi sono: avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; avere, a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro; non distribuire utili; avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, al fine di dimostrare il suo carattere innovativo, la start up deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti alternativi: le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; la loro effettività deve essere garantita da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa. Sono escluse dal computo delle spese in ricerca e sviluppo, quelle sostenute per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Altro requisito alternativo è l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso una Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, oppure, in percentuale uguale

o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale. Terzo requisito alternativo: la start up innovativa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa, oppure deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

I chiarimenti di Entrate e Mise

Negli ultimi mesi sono arrivati importanti chiarimenti dal Mise e dalle Entrate. L'obiettivo principale è garantire più concretezza e più solidità alla normativa, favorendone così l'applicazione e incentivando lo sviluppo di nuove attività economiche. Con la circolare 3677/C 2015, il Mise ha definito gli adempimenti a carico delle "start up innovative a vocazione sociale", ovvero quelle che operano nei settori individuati dal Dl 155/2006 relativo alla disciplina dell'impresa sociale. Per vedersi riconoscere tale qualifica, il legale rappresentante della società dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesti che la società opera in uno o più dei settori previsti, realizzando una finalità di interesse generale ed evidenziando l'impatto sociale prodotto dall'attività d'impresa svolta, ovvero predisponendo un "documento di descrizione di impatto sociale", che andrà trasmesso annualmente in via telematica alla Cciaa territorialmente competente. La circolare in commento ha anche chiarito ulteriori aspetti riguardanti la possibilità di iscriversi come start up innovativa un'attività di "civic crowdfunding", nonché il riconoscimento della qualifica di start up innovativa anche nel caso di conferimento d'azienda in società, di cui il conferente è socio unico. Sono oggetto di trattazione anche aspetti più generali relativi, per esempio, agli adempimenti da porre in essere in conseguenza della conferma del possesso dei requisiti da parte della Cciaa e il requisito oggettivo del possesso dei brevetti. Infine, con la risoluzione 9/E 2015, l'agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di sottoscrizione di quote di start up innovative per il tramite di società fiduciarie, chiarendo che l'instaurazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l'effettivo proprietario dei beni, sempre e comunque identificabile nel fiduciario.

I requisiti

OGGETTIVI

L'azienda deve operare nei settori della produzione o commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico

SOGGETTIVI

L'impresa deve essere costituita nelle forme di Srl, Spa, Sapa, cooperative a responsabilità limitata. Posso accedere ai benefici anche le imprese Ue residenti in Italia

TEMPORALI

Le società devono essere neo costituite o costituite da non più di 4 anni

GESTIONALI

I soci persone fisiche devono mantenere almeno per 24 mesi dalla costituzione la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria; non devono ricevere dividendi e la società non deve risultare da fusione, scissione o cessione d'azienda o ramo d'azienda

DIMENSIONALI

Nel secondo anno di attività la società non deve avere un valore della produzione maggiore di 5 milioni di euro. La società deve possedere uno dei seguenti requisiti:
1) spese R&D almeno 15% rispetto al maggiore tra aggregato A o aggregato B del conto economico;
2) dipendenti e collaboratori non superiori ad 1/3 della forza lavoro complessiva;
3) dottori di ricerca o laureati con esperienza triennale;
4) 2/3 della forza lavoro composta da dipendenti o collaboratori con laurea magistrale;
5) possesso di un brevetto coerente con l'oggetto sociale

AMBITO SOCIALE

Ulteriori agevolazioni per start up a vocazione sociale

Agevolazioni. Per i soggetti Ires deducibile il 20% dell'investimento nel capitale sociale

Irpef, detrazioni fino a 95mila euro

La qualifica di start up innovativa permette di fruire di una riduzione degli oneri per l'avvio dell'attività, di incentivi all'investimento, nonché delle correlate agevolazioni fiscali e contributive. Con riferimento ai soggetti Irpef, è prevista un'agevolazione, fruibile fino al periodo di imposta 2016 compreso, consistente in una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino a un massimo di 500.000 euro, con obbligo di mantenimento dell'investimento per almeno 2 anni. L'imposta massima annualmente detraibile sarà pari a 95.000 euro. Stessa agevolazione è prevista anche per i soggetti Ires, ai quali è concessa la possibilità, fino al periodo di imposta 2016 compreso, di dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% su un massimo di 1.800.000 euro di investimento nel capitale sociale di una o più start up innovative. Applicando l'aliquota Ires all'importo massimo deducibile, il risparmio d'impo-

sta annuo equivale a 99.000 euro. Tali percentuali di detrazione/deduzione salgono rispettivamente al 25% ed al 27%, nel caso in cui l'investimento avvenga in start up a vocazione sociale e start up che operano in ambito energetico. Altro regime di favore consiste nell'esenzione Irpef e contributiva per i redditi di lavoro derivanti dall'assegnazione, da parte delle start up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari di ogni diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per il loro acquisto. Tale agevolazione è strettamente connessa ad altre opportunità, quali la possibilità per le Srl di utilizzare istituti ammessi solo alle Spa come l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e il compimento di operazioni sulle proprie partecipazioni, oppure la possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali online. Per evitare la perdita di tale beneficio, gli

strumenti finanziari, i diritti, o gli incentivi che ne prevedano l'attribuzione, non devono essere riacquistati dalla start up innovativa, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato. Tali agevolazioni sono estese anche alle emissioni di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi, a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali. L'agevolazione si estende anche ad apporti relativi a servizi di consulenza remunerati mediante emissione di strumenti finanziari. Le start up innovative possono beneficiare di crediti di imposta "de minimis" pari al 35% sui costi per l'assunzione a tempo indeterminato (anche apprendistato), di personale in possesso di dottorato di ricerca o laurea magistrale in uno dei corsi indicati dal Mise. Beneficio ammesso solo per massimo annuo di 200.000 euro.